



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

**RELAZIONE AL
DECRETO DELEGATO**
**Norme di attuazione e coordinamento della
Legge 30 aprile 2014 n.73 "Ordinamento del Notariato"**

Ecc.mi Capitani Reggenti,

On.li Consiglieri,

il presente decreto delegato – frutto dell'intenso lavoro svolto in questi ultimi mesi dall'Ufficio del Registro e Conservatoria e dall'Ordine degli Avvocati e dei Notai della Repubblica di San Marino - è diretto a meglio declinare alcune disposizioni, approvate all'unanimità dall'Assemblea dell'OAN, della Legge sull'Ordinamento del Notariato (Legge n. 73/2014).

Il decreto delegato prevede, all'articolo 1, che gli atti siano annotati, sull'apposito repertorio in ordine cronologico, immediatamente dopo la loro stipulazione o al massimo entro le ore 24:00 del giorno successivo a quello della stipula o dell'autentica attribuendo a ciascun atto un numero di repertorio crescente; se tale termine scade in un sabato o in un giorno festivo l'annotamento può eseguirsi entro le ore 24:00 del primo giorno non festivo.

In materia di vidimazione dei repertori è previsto che il notaio deve inviare all'Ufficio del Registro e Conservatoria annualmente, secondo un calendario di scadenze formato dall'Ufficio stesso, i propri repertori per la vidimazione. L'Ufficio del Registro e Conservatoria svolgerà le più opportune attività di verifica e di ispezione. I repertori debbono essere restituiti al notaio non appena terminate le attività di verifica e di ispezione, dando al notaio la possibilità di eseguirvi al più presto le annotazioni degli atti nel frattempo ricevuti o autenticati.

Indicazioni sono contenute anche per la tenuta del Repertorio dei Protesti.

In tema di autenticazione delle sottoscrizioni e di rettifica di errori materiali sono previste disposizioni agli articoli 2 e 3.

L'articolo 4 prevede norme di coordinamento in punto di obblighi relativi a registrazione e pagamento delle imposte. L'obbligo della presentazione alla registrazione per tutti gli atti e le scritture autenticate incombe sul notaio, ciò



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA**

anche a modifica dell'articolo 54 della Legge 29 ottobre 1981 n. 85. Il pagamento delle relative imposte permane sul notaio per gli atti da lui redatti e sulle parti contraenti per le scritture private con o senza autenticazione. Le dichiarazioni di vendita dei beni mobili registrati, ancorché autenticate da Notaio, sono assoggettate alle sole formalità ed imposte per essi previste presso l'Ufficio Registro Automezzi e Trasporti e presso l'Ente Autorità per l'Aviazione Civile e la Navigazione Marittima. Lo stesso regime si applica alle procure speciali allegare alle dichiarazioni di vendita dei medesimi beni mobili registrati. Nell'eseguire le formalità su tali atti gli uffici inseriscono nella banca dati in gestione i dati identificativi delle autentiche. Sono esenti dall'obbligo della registrazione, ancorché autenticate da Notaio, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e di certificazioni, le girate sui titoli azionari, nonché gli attestati, i certificati e le dichiarazioni da depositare agli atti del Registro delle Società previste dalla Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche e quelli da depositare agli atti del Registro dei trust previsti dalla Legge 1 marzo 2010 n. 42. Gli atti con numerazione di custodia e di conservazione, ancorché allegati ad altri atti, sono sottoposti a specifica separata registrazione. Ai sensi dell'articolo 60, comma 1, della Legge 29 ottobre 1981 n. 85, il notaio non può rilasciare copia conforme di scrittura privata diversa da quelle previste, senza indicare gli estremi di registrazione. Il divieto sussiste pure nel caso in cui anche altro Notaio abbia apposto autentica di firma sulla stessa scrittura.

L'articolo 5 detta norme di coordinamento con la legge sulle trascrizioni e sulla voltura e per le cessioni di attività e passività tra soggetti bancari e finanziari.

L'Ufficio del Registro e Conservatoria, nel caso che, in occasione dei controlli, della vidimazione dei repertori o nelle ispezioni, riscontri irregolarità nella tenuta dei repertori e degli atti ricevuti o autenticati o comunque redatti dal notaio, ne dà comunicazione scritta al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Notai per gli eventuali provvedimenti di sua competenza. L'Ufficio del Registro e Conservatoria collabora con l'OAN per prevenire e contrastare violazioni alle norme ed ai principi sull'attività notarile e a tale scopo segnala eventuali irregolarità riscontrate negli atti ricevuti o autenticati o comunque redatti dal notaio e nell'espletamento dei conseguenti adempimenti.



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA**

A scopo di graduazione e certezza sono specificate sanzioni applicabili nei casi di riscontrate irregolarità nella tenuta degli atti e dei Repertori o del venir meno ai doveri prescritti a salvaguardia della funzione notarile.

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA**

Gian Carlo Venturini